



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“GIOVANNI PALATUCCI”  
MONTELLA (AV)**

SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE  
Sedi aggregate in Cassano Irpino (AV) e Castelfranci (AV)



# **Codice Interno per la Prevenzione e il Contrasto dei Fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo**

**(Legge 17 maggio 2024 n. 70)**

*Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto*



## **1. Introduzione**

La scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente: la salute e la serenità psico-fisica della persona rappresentano infatti condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la scuola si pone.

In questo contesto vuole inserirsi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in linea con la recente normativa: Legge n. 70 del 17 maggio 2024 “disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”. Il provvedimento ha integrato ed innovato la Legge n. 71 del 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, estendendo l’applicazione di tali disposizioni e di quelle recentemente aggiunte anche ai fenomeni di bullismo; ha modificato il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni; ha delegato il Governo per l’adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo; ha istituito la “giornata del rispetto” e ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, “regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” .

Segnatamente l’art. 1 della legge 17 maggio 2024 obbliga ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, ad adottare un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

L’art. 2, modificando l’art. 25, regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante “Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni”, inasprisce le misure coercitive non penali che possono essere adottate dallo stesso tribunale, inserendo espressamente, tra i presupposti per l’adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo o per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Viene, inoltre, modificato il procedimento per l’adozione delle misure, prevedendo un intervento preliminare con un percorso di mediazione o un progetto di intervento con finalità rieducativa o ripartiva sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali, all’esito del quale il tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero l’affidamento temporaneo del minore ai servizi sociali o il collocamento temporaneo del minore in comunità.

L’art. 3 delega il Governo, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 2014, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

- prevedere il potenziamento del servizio per l’assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico “Emergenza infanzia 114”, accessibile



gratuitamente e attivo nell'intero arco delle 24 ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal "Servizio 114", prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea

- prevedere che l'Istituto Nazionale di Statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio
- prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, previsti dagli artt. 98-quaterdecies, 98-septiesdecies, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "codice delle comunicazioni elettroniche", richiamino espressamente le disposizioni dell'art. 2048 c.c. in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento UE 2065/2022
- prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati.

L'art. 4 ha previsto ed istituito in data 20 gennaio di ogni anno la cosiddetta "giornata del rispetto", quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

La data scelta intende celebrare la data di nascita del giovane italiano di origine capoverdiana Willy Monteiro Duarte, vittima di omicidio e medaglia d'oro al valore civile alla memoria.



## 2. Definizione di Bullismo e Cyberbullismo

### 2.1 Definizione di bullismo

Il BULLISMO è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone, considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione, come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. È tipico dell'età preadolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola. Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni.

L'art. 1, c. 1-bis, legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", così come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, "disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo", stabilisce che "ai fini della presente legge, per bullismo si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni". Il termine è stato coniato nel 1993 dallo psicologo e docente svedese Dan Olweus, che ha anche fornito una definizione dello stesso: "Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni.

Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- *Pianificazione/ Intenzionalità*: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere. L'obiettivo è offendere, danneggiare, emarginare la vittima;
- *Ripetitività dell'azione*: le condotte persecutorie vengono reiterate nel corso del tempo
- *Disparità di forze*: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano psicologico/ sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;
- *Rigidità*: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- *Gruppo*: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang";



• *Paura*: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.

- *Offesa di beni della vita meritevoli di tutela giuridica*

Una delle conseguenze delle condotte bullizzanti è spesso un danno per l'autostima della vittima, danno che permane nel tempo e può determinare un suo progressivo abbandono degli ambienti scolastici, sportivi e sociali ove normalmente gli adolescenti dovrebbero invece tessere e sviluppare la propria rete di relazioni.

A seconda delle modalità con cui le aggressioni si manifestano e delle possibili cause scatenanti, si distingue normalmente tra:

- *bullismo fisico*, quando il bullo ricorre a più o meno gravi forme di violenza fisica per imporre e dimostrare la propria supremazia sulla vittima. Atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui furto intenzionale;
- *bullismo verbale*, quando l'aggressione avviene attraverso il ricorso all'insulto, allo scherno, al dileggio insistito ed opprimente. Può essere manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- *bullismo relazionale*, caratterizzato dall'obiettivo di allontanare la vittima da un gruppo attraverso una subdola attività intesa a diffondere voci, pettegolezzi e maldicenze sul suo conto
- *bullismo sessuale*, allorché le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, attraverso condotte che dalle semplici molestie verbali possono anche arrivare sino a vere e proprie forme di violenza sessuale;
- *bullismo discriminatorio*, ognqualvolta le ragioni delle condotte vessatorie siano da ricercare nel fatto che il bullo intende colpire ed emarginare un soggetto individuato come diverso rispetto a canoni per lui accettabili (potendo la diversità essere ad esempio percepita sotto il profilo dell'orientamento sessuale, della provenienza geografica, della fede religiosa, etc.).



## **2.2 Definizione di Cyberbullismo**

Il CYBERBULLISMO, secondo la legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, nell’art. 1, comma 2, è: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Gli alunni di oggi, “nativi digitali”, hanno ottime competenze tecniche ma, talvolta, mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull’uso delle tecnologie digitali e di una adeguata consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile. In questo quadro, lo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo si innesca o è mantenuto. A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo - che può agire in anonimato - viene a mancare un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto diretto con la vittima. La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nella casa e nella vita delle vittime, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi device, o pubblicati su siti web tramite Internet.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, dal momento che i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi.

Gli atti di cyberbullismo possono essere suddivisi in due gruppi:

- DIRETTO: il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea come SMS, messaggi WhatsApp, messaggistica istantanea FB, Instagram e TikTok, che hanno un effetto immediato sulla vittima poiché diretti esclusivamente alla persona;
- INDIRETTO: il bullo fa uso di spazi pubblici della Rete, come Social network, blog o forum, per diffondere contenuti dannosi e diffamatori per la vittima. Tali contenuti possono diventare virali e quindi più pericolosi per la vittima, anche dal punto di vista psicologico.



### **3. Le condotte di bullismo e cyberbullismo e le conseguenze giuridiche**

#### **3.1. Premessa**

È pacifico oggi in giurisprudenza, pedagogia, psicologia ed informatica distinguere le seguenti sei tipologie di bullismo:

- cyberbullismo
- bullismo fisico
- bullismo verbale
- bullismo relazionale
- bullismo sessuale
- bullismo discriminatorio



### 3.2 Le condotte di cyberbullismo

Il cyberbullismo, a sua volta, è integrato dalle seguenti sette diverse condotte:

- *flaming*
- *harassment*
- *cyberstalking*
- *denigration*
- *impersonation*
- *outing and trichery*
- *exclusion*

Occorre puntualizzare che il legislatore non ha ancora fornito una puntuale e tassativa definizione delle sette diverse species afferenti al più ampio genus di cyberbullismo.

Il *flaming* o lite furibonda consiste nell'offesa, insulto o provocazione di una persona in un social o in un forum (messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum). La caratteristica del flaming è, dunque, la consumazione degli atti di ostracismo in ambienti digitali frequentati da diversi internauti. Detta caratteristica differenzia il flaming dall'*harassment*. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione e molestia o disturbo alle persone.

L'*harassment* o *molestia* consiste nell'invio ad una persona, ripetuto nel tempo e attraverso la rete in rapporto one-to-one, di messaggi insultanti e volgari. La condotta potrebbe integrare l'illecito civile di ingiuria oltre i reati di molestia o disturbo alle persone e atti persecutori.

Il *cyberstalking* o *molestia informatica* consiste in un comportamento in rete offensivo e molesto particolarmente insistente e intimidatorio tale da cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolinità propria o dei propri cari ovvero da costringere lo stessa ad alterare le proprie abitudini di vita. La condotta integra il reato di atti persecutori. La medesima condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, istigazione al suicidio omicidio, violenza privata, minaccia, atti persecutori, e molestia o disturbo alle persone.

La *denigration* o *denigrazione* consiste nell'attività offensiva intenzionale di danneggiare la reputazione e la rete amicale di una persona, attraverso la pubblicazione sui social di notizie anche false. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, divulgazione di materiale pedopornografico e diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi. Inoltre, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale del bullo potrebbero essere convenuti dinanzi al giudice civile per abuso dell'immagine altrui.

L'*impersonation* o *personificazione* consiste nella violazione di un account e nell'accesso abusivo a programmi e contenuti appartenenti alla persona intestataria dello stesso account. La condotta potrebbe integrare i reati di sostituzione di persona, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a



sistemi informatici o telematici, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, e frode informatica.

L'*outing and trichery* o *rivelazione e inganno* consiste nel tradimento da parte del bullo della fiducia che la vittima riponeva nello stesso, avendo questi propalato attraverso la rete informazioni, confidenze, documenti o file riservati. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, e diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi. Inoltre il bullo potrebbe essere soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000 a causa della detenzione, messa in circolazione e commercio, anche clandestino, di scritti, disegni e immagini osceni appartenenti alla vittima.

L'*exclusion* o *esclusione* consiste nell'espulsione intenzionale della vittima ad opera del bullo da un gruppo presente in rete, chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password.

Altre pratiche connesse alle precedenti sono:

- *Sexting* è fra i rischi più diffusi connessi ad un uso poco consapevole della Rete. Il termine indica un fenomeno molto frequente fra i giovanissimi che consiste nello scambio di contenuti mediatici sessualmente esplicativi. I/le ragazzi/e lo fanno senza essere realmente consapevoli di scambiare materiale (pedopornografico) che potrebbe arrivare in mani sbagliate e avere conseguenze impattanti emotivamente per i protagonisti delle immagini, delle foto e dei video.
- *Hate speech* “incitamento all’odio” o “discorso d’odio”, indica discorsi (post, immagini, commenti etc.) e pratiche (non solo online) che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo o una persona (identificate come appartenente a un gruppo o categoria) e che rischiano di provocare reazioni violente, a catena. Più ampiamente il termine “hate speech” indica un’offesa fondata su una qualsiasi discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di disabilità, eccetera) ai danni di una persona o di un gruppo.
- *Grooming* (dall’inglese “groom” - curare, prendersi cura) rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica che gli adulti potenziali abusanti utilizzano per indurre i bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o sessualizzata. Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti utilizzano spesso anche gli strumenti messi a disposizione dalla Rete. In questi casi si parla di adescamento o grooming online. In Italia l’adescamento si configura come reato dal 2012 (art. 609-undecies – l’adescamento di minorenni) quando è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote (legge 172 del 1° ottobre 2012).
- *Body Shaming* (far vergognare qualcuno del proprio corpo) l’atto di deridere o deridere l’aspetto fisico di una persona.

Le condotte di bullismo e di cyberbullismo che violano i principi fondamentali della Costituzione Italiana e quelle che violano le diverse norme di legge del codice civile e penale sono soggette a denuncia presso le Autorità Giudiziarie Competenti e perseguitibili civilmente e penalmente.



### 3.3 Le condotte di bullismo

Psicologia e giurisprudenza distinguono normalmente sei condotte di bullismo:

- il bullismo fisico
- il bullismo verbale
- il bullismo relazionale
- il bullismo sessuale
- il bullismo discriminatorio

Il *bullismo fisico* indica qualsiasi tipo di aggressione fisica compiuta da una o più persone nei confronti di un altro individuo. Il contatto fisico che intercorre tra bullo e vittima può manifestarsi sotto forma di spinte, strattonamenti, schiaffi, pugni, calci o sputi. Il bullismo fisico si estende alla distruzione o danneggiamento o furto del materiale scolastico del bullizzato o di altri suoi effetti personali. L'aggressore è solitamente dotato di forza fisica. È difficile difendersi o fuggire dal bullo. La vittima si trova in uno stato di impotenza e di sottomissione. La condotta di bullismo fisico potrebbe integrare i reati di percosse, lesione personale, rissa, violenza privata, atti persecutori, omicidio preterintenzionale, omicidio danneggiamento, e furto. Lo sputo, invece, integra l'illecito civile di ingiuria.

Il *bullismo verbale* è una forma di aggressione compiuta per mezzo delle parole. Si manifesta attraverso insulti, minacce o derisioni. L'utilizzo di parole umilianti e dispregiative nei confronti della vittima ha l'intento di spaventare la vittima o di sminuire e ledere la sua dignità. La condotta di bullismo verbale potrebbe integrare i reati di minaccia, atti persecutori, diffamazione, bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti, istigazione a delinquere, istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e istigazione a disobbedire alle leggi. Potrebbe integrare, altresì, l'illecito civile di ingiuria. Quantunque il bullismo fisico e il bullismo verbale rappresentino due manifestazioni di aggressione con caratteristiche distintive, spesso coesistono nelle dinamiche del comportamento intimidatorio.

Il *bullismo relazionale* o *bullismo ostracizzante* consiste nel volere isolare la vittima o escluderla da un gruppo. Viene realizzato attraverso il cosiddetto "linguaggio del corpo ostile", la cosiddetta "violenza psicologica del silenzio", l'umiliazione, la calunnia e la diffamazione della vittima. La condotta di bullismo relazionale potrebbe integrare i reati di calunnia, simulazione di reato (38), e diffamazione.

Il *bullismo sessuale* è una forma di aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale capace di offendere o intimidire la vittima. La condotta di bullismo relazionale potrebbe integrare i reati di divulgazione di materiale pedopornografico, diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi e istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. La condotta di bullismo sessuale potrebbe integrare il reato di corruzione di minorenne.

Il *bullismo discriminatorio* è una manifestazione aggressiva dettata da razzismo e xenofobia. Si sostanzia attraverso aggressioni verbali o relazionali, e talvolta, in casi estremi, anche fisiche. Preadolescenti e adolescenti vittime di bullismo discriminatorio vengono insultati, minacciati o derisi, emarginati e a volte anche percosse per il loro colore della pelle, per i



loro tratti somatici, per il modo in cui vestono o in cui parlano, per il credo religioso. Il bullismo discriminatorio è causa spesso della “ghettizzazione della vittima”. La condotta di bullismo discriminatorio potrebbe integrare il reato di istigazione a disobbedire alle leggi. Nei casi più estremi questo tipo di bullismo sfocia nei reati di istigazione al suicidio e omicidio.

Un genere di bullismo discriminatorio è rappresentato dal bullismo omotransfobico. Consiste in azioni deliberate da parte del bullo volte a denigrare ed emarginare la vittima per il suo reale o presunto orientamento sessuale o per la sua identità di genere o espressione di genere.

La condotta del bullo espone i genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sullo stesso a risarcire tanto i danni patrimoniali quanto i danni non patrimoniali subiti dalla vittima. Tra i danni non patrimoniali risarcibili, si rammenta il danno biologico e il danno morale patiti dalla vittima: il primo concerne il danno alla salute e quindi la lesione all'integrità psico-fisica; il secondo riguarda l'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito.



#### **4. I soggetti coinvolti**

I soggetti coinvolti nei deprecabili episodi di bullismo e di cyberbullismo perfezionati o consumati a scuola, spesso penalmente rilevanti, sono il bullo, la vittima, i terzi, la scuola e le Famiglie.

Il bullo, soggetto attivo dell'azione, agisce principalmente per soddisfare un proprio bisogno di dominio, potere ed auto-affermazione, dando sfogo ad una aggressività che spesso caratterizza anche i suoi rapporti con soggetti adulti; non è escluso che il soggetto bullo possa agire solo per compiacere ad altri. Si nota che spesso alcuni soggetti tendono ad assumere le vesti di gregari/seguaci del primo.

La vittima è il soggetto passivo dell'azione bullizzante. Presenta spesso una o più caratteristiche fisiche, psicologiche o comportamentali che il bullo individua come profili di debolezza o diversità, sui quali far leva nel porre in essere le proprie condotte aggressive.

Gli atti di bullismo e cyberbullismo consumati a scuola si svolgono solitamente alla presenza di soggetti terzi: i pari.

Questi vengono differenziati in:

- bulli passivi o bulli gregari, pari che partecipano a diverso titolo all'azione aggressiva
- spettatori passivi, pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei suoi gregari
- difensori della vittima, pari che, dotati di particolare maturità psico-fisica, hanno la forza di intervenire a favore della vittima contro il bullo ed eventualmente i suoi accoliti.

I primi sono sostenitori o meri esecutori del bullo dominante. Generalmente si tratta di soggetti insicuri, con bassa autostima e scarso rendimento scolastico, che agiscono all'interno di un piccolo gruppo. Le azioni aggressive sono viste come un mezzo di "riscatto sociale" presso i coetanei, colmando così la scarsa considerazione di cui godono.

Sono esenti da responsabilità penale i cosiddetti "spettatori passivi", la cui condotta è determinata a volte anche da disumana indifferenza solidale nei confronti della vittima o da celato compiacimento personale nella sofferenza altrui.

La scuola, in forza dell'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, è chiamata a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Le famiglie sia del bullo che della vittima sono coinvolte a diverso titolo. Premesso che le famiglie hanno sottoscritto, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, il cosiddetto patto educativo di corresponsabilità, che enuclea i principi e i comportamenti



che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare, sulle famiglie del bullo e del bullo gregario grava la responsabilità civile per gli atti compiuti dallo stesso in danno delle sue vittime. La famiglia della vittima può, invece, fare valere in tutte le sedi utili i diritti di quest'ultima.

---

**Web** [www.icpalatuccimontella.edu.it](http://www.icpalatuccimontella.edu.it)  
**PEC** [avic86800c@pec.istruzione.it](mailto:avic86800c@pec.istruzione.it)  
**Mail** [avic86800c@istruzione.it](mailto:avic86800c@istruzione.it)

**Cod. Meccan.** AVIC86800C  
**Cod. Univoco** UFLDLW  
**Cod. Fiscale** 91010400645

**Via F. De Sanctis** 83048 Montella  
Tel. 0827/61167



## **5. Le responsabilità**

### **5.1 La responsabilità del bullo**

Agli effetti della vigente legge penale non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i 14 anni. Purtuttavia il minore di 14 anni può essere riconosciuto “socialmente pericoloso” se ha commesso reati ed è ritenuto probabile che ne commetta di altri. Ai minore socialmente pericoloso possono essere applicate misure di sicurezza personali ordinate dal giudice. Dette misure di sicurezza personali, applicabili al momento del proscioglimento, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, consistono nel ricovero in riformatorio giudiziario o nella libertà vigilata.

È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere. In tali casi la pena è diminuita. Al minore tra i 14 e i 18 anni di età, incapace di intendere e di volere, si applicano al momento del proscioglimento le misure di sicurezza personali del ricovero in riformatorio giudiziario o della libertà vigilata.

Se il minore di anni 18 non è mai stato precedentemente condannato, se il reato da questi commesso non è grave e se il giudice presume che il colpevole si asterrà dal compiere ulteriori reati, il magistrato sia in corso di istruttoria sia nel corso del giudizio, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., si astiene dal pronunciare condanna. L'istituto del perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta. Il perdono giudiziale è causa estintiva del reato.



## **5.2 La responsabilità del cosiddetto “bullo passivo”**

Il bullo passivo o bullo gregario concorre nel reato consumato dal bullo dominante. Agli effetti della vigente legge penale, vale il principio secondo cui se più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita.

Per consolidata giurisprudenza penale di legittimità e di merito, la presenza fisica alla consumazione di un reato integra un'ipotesi di concorso morale penalmente rilevante qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente abbia voluto l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale; del resto, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto deve essere individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo, morale e materiale all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il presupposto criminoso del concorrente.

Aveva già sancito la Suprema Corte civile che la solidarietà sancita dall'art. 2055 c.c. comporta che, allorquando la produzione del fatto dannoso sia addebitabile a più soggetti come conseguenza della loro azione od omissione doloso o colposa, è sufficiente, per ritenere solidalmente obbligato al risarcimento del danno il singolo compartecipe, che la sua azione abbia concorso in maniera efficiente a determinare l'evento, anche se le varie componenti causali costituiscono più fatti illeciti e producono la violazione di norme giuridiche diverse (83).



### **5.3. La responsabilità del cosiddetto “spettatore passivo”**

Sono spettatori passivi o “maggioranza silenziosa”, quei pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di soccorre e difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei bulli gregari, sebbene ritengano deprecabili le vili condotte aggressive di cui sono testimoni.

Tuttavia, è certo che proprio questo gruppo rappresenta lo strumento più incisivo per contrastare le condotte di bullismo e cyberbullismo. La rassegnata accettazione da parte degli spettatori passivi degli atti prevaricatori del bullo in danno di pari, sovente soggetti fragili bisognosi di umana solidarietà, e la contestuale adesione ad una logica di omertà legittimano e perpetuano la iattanza del bullo.

Al contrario una forte e coraggiosa opposizione all’arroganza del bullo e dei suoi accoliti e l’accoglienza della vittima all’interno di un nuovo gruppo, adombrando la popolarità del bullo, ne decreterebbero la caduta.

Gli spettatori passivi, normalmente minorenni, non sono obbligati a denunciare l’attore delle condotte di bullismo e cyberbullismo e dei reati loro connessi. Purtuttavia vale il principio extragiudiziario che chi non denuncia un reato di cui è a conoscenza è sempre complice.



## **5.4 La responsabilità dei genitori**

Ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale è contestabile civilmente la colpa in educando per i danni cagionati dal fatto illecito dei minori. Si rammenta che il legislatore attribuisce ai genitori l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione. Invero il minore, in quanto privo di autonomia patrimoniale, non può risarcire il fatto illecito cagionato ad altri.

I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sono liberati dalla responsabilità civile soltanto se provano in giudizio di non avere potuto impedire il fatto.



## **5.5. La responsabilità del personale scolastico**

Si ricorda che l'art. 28, Costituzione italiana, stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti e che in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli stessi enti pubblici.

Si rammenta altresì che i docenti e il personale ausiliario della scuola sono civilmente responsabili di colpa in vigilando. Segnatamente il personale docente e il personale ausiliario sono responsabili del fatto illecito degli studenti commesso nel tempo in cui gli stessi sono sotto la loro vigilanza. Detto personale scolastico è liberato dalla responsabilità civile soltanto se prova in giudizio di non avere potuto impedire il fatto.

Occorre segnalare, per consolidata giurisprudenza, l'esistenza e l'operatività del cosiddetto "vincolo di solidarietà" tra la colpa in educando e la colpa in vigilando, cioè la condivisione di responsabilità tra i genitori da un lato e il personale scolastico dall'altro quando sia stata accertata un'inadeguata educazione del minore alla vita di relazione.

Il personale scolastico tutto che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo e di reati loro connessi deve, senza indugio, informare per iscritto il dirigente scolastico, che, a sua volta, informerà immediatamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei minori coinvolti e attiverà ipso facto adeguate azioni di carattere sanzionatorio, educativo e riparatorio. Inoltre, il dirigente scolastico, nel caso in cui la condotta posta in essere dal bullo abbia rilevanza penale e sia procedibile d'ufficio, deve segnalare l'evento all'autorità giudiziaria.

Anche il personale scolastico tutto, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, che, nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni o del proprio servizio, ha notizia di un reato perseguitabile d'ufficio, deve farne denuncia per iscritto all'autorità giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Commette reato ed è punito con la multa fino a € 516 il pubblico ufficiale che omette o ritarda la denuncia all'autorità giudiziaria, salvo che il delitto non sia punibile a querela della persona offesa.

Commette, altresì, reato di omessa denuncia ed è punito con la multa fino a € 103 l'incaricato di pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, salvo che si tratti di delitto punibile a querela della persona offesa.



## **6. Gli organi scolastici permanenti**

La già citata legge 29 maggio 2017, n. 71, così come modificata da ultimo dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, congiuntamente al d.m. 13 gennaio 2021, n. 18, recante “linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo” hanno costituito organi scolastici a presidio permanente contro bullismo e cyberbullismo.

Vengono qui evidenziati il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo, il team antibullismo e il team per l'emergenza.

Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo è un organo monocratico introdotto dall'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo.

**Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo svolge i seguenti compiti:**

- collabora con gli insegnanti della scuola
- fornisce consulenza al personale scolastico tutto
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti
- cura la formazione degli alunni e delle famiglie
- coadiuva il dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo
- monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo
- elabora annualmente dati statistici relativi ai casi di bullismo e di cyberbullismo occorsi a scuola e riferisce in Collegio dei Docenti e in Consiglio d'Istituto
- comunica i dati statistici ai referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo
- coadiuva il team antibullismo e il team per l'emergenza
- crea alleanze con i referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo
- crea rete con le forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti
- rende disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile “prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo”
- partecipa ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA



- cura l'autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo”, avvalendosi anche di attività formative offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio
- cura ed aggiorna il codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Il **team antibullismo** e il team per l'emergenza sono stati previsti dal succitato d.m. 13 gennaio 2021, n. 18, recante “linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo”.

Il Team Antibullismo dell'Istituto è un gruppo di lavoro costituito:

- dal dirigente scolastico
- dal referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo, designato tra i docenti con esperienza e competenza nel campo della psicologia, della gestione dei conflitti e promozione dell'inclusione e/o del benessere degli studenti.
- dall'animatore digitale
- dallo psicologo/consulente presso la scuola
- dal presidente del Consiglio d'Istituto
- Un docente per ciascun grado di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado) che saranno responsabili dell'attuazione delle azioni preventivo-educative e della gestione delle situazioni che dovessero emergere.

Il team antibullismo è coordinato e presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce la prima volta all'inizio di ogni anno scolastico. Il team antibullismo ha il compito di individuare per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo. A tal fine individuerà i più opportuni strumenti per realizzare la prevenzione primaria o universale, la prevenzione secondaria o selettiva e, infine, la prevenzione terziaria o indicata.

Dette forme di prevenzioni sono previste dal d.m. 13 gennaio 2021, n. 18.

Il **team per l'emergenza** è costituito

- dal dirigente scolastico
- dal referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
- dallo psicologo /consulente presso la scuola.

Il team per l'emergenza è coordinato e presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo.

Il team per l'emergenza svolge i seguenti compiti:



- riceve la scheda di “prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo”
- consulta il coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima
- istruisce il caso, redigendo dettagliando scheda di valutazione
- individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i coordinatori di classe e i docenti di ciascuna classe
- se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale, quali:
- i servizi sanitari territoriali
- i servizi sociali
- la Polizia postale
- i Carabinieri
- i servizi sociali
- le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente sanzionatorie
- in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l'evento alla Autorità giudiziaria.

Inoltre, tra gli adempimenti delle Istituzioni scolastiche previsti ai sensi della Legge 17 maggio 2024 n. 70 si richiede l'istituzione di un **Tavolo Permanente di Monitoraggio**

Il Tavolo Permanente di Monitoraggio è un organismo di coordinamento e controllo composto da diversi attori della comunità scolastica e da esperti esterni, con il compito di monitorare costantemente l'efficacia delle azioni messe in campo dal Team Antibullismo e di individuare ulteriori interventi educativi e correttivi.

Il Tavolo Permanente di Monitoraggio è composto da:

- Docenti del Team Antibullismo: I docenti che fanno parte del Team Antibullismo, per garantire continuità nelle azioni di monitoraggio e intervento.
- Un rappresentante dei genitori per ciascun grado di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado), scelto tra i membri del Consiglio di Istituto. Ogni rappresentante avrà il compito di raccogliere e riportare alle famiglie e alla scuola le problematiche relative al bullismo o cyberbullismo emerse nei singoli gradi scolastici, facilitando la comunicazione tra scuola e famiglia.
- Esperti di settore:



- Psicologo scolastico: Sarà un punto di riferimento per supporto psicologico agli alunni coinvolti, sia come vittime che come autori di atti di bullismo. L'esperto psicologo interverrà con consulenze individuali o gruppali, aiutando a sviluppare empatia e strategie di gestione delle emozioni.
- Rappresentante delle forze dell'ordine: Un membro delle forze dell'ordine che fornirà consulenze specifiche sui rischi legati al cyberbullismo, sulle normative di riferimento e sulle azioni legali possibili nei casi di bullismo grave. Sarà anche di supporto nella sensibilizzazione e informazione degli alunni sul rispetto delle leggi.

Il Tavolo Permanente di Monitoraggio si riunisce almeno due volte l'anno (una a metà anno scolastico e una alla fine dell'anno scolastico) per fare il punto della situazione riguardo i casi di bullismo e cyberbullismo e per valutare l'efficacia delle azioni messe in campo.

Le riunioni del Tavolo sono documentate, con la redazione di verbali che contengono i punti discussi, le decisioni adottate e i compiti assegnati. I verbali sono condivisi con il Dirigente Scolastico e con il Consiglio di Istituto per garantire la trasparenza delle azioni intraprese.



## 7. Prevenzione

L'Istituto Comprensivo G. Palatucci, attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto a tutta la comunità scolastica in difficoltà. Prevenire all'interno della scuola significa adottare un approccio sistematico al fine di promuovere consapevolezza negli alunni, nei docenti, nel personale non docente e nelle famiglie sulla natura del bullismo, sulle possibili conseguenze che può avere per la vittima, per gli spettatori e per coloro che agiscono in modo prepotente. La prevenzione risulta essere elemento indispensabile per promuovere e rafforzare le competenze, le attitudini e i comportamenti che promuovono il benessere. L'obiettivo è quello di ridurre il rischio fermando l'evoluzione del problema e contrastandone la manifestazione e, ancora, ridurre l'impatto sociale e personale di un comportamento problematico. Vengono esplicitati tre livelli di prevenzione:

- Prevenzione primaria o universale
- Prevenzione secondaria o selettiva
- Prevenzione terziaria o indicata

**PREVENZIONE UNIVERSALE:** si tratta di interventi destinati a tutta la popolazione scolastica. È indispensabile per attivare un processo di responsabilizzazione e di cambiamento nella maggioranza silenziosa.

Si ritiene che la migliore strategia per prevenire e contrastare efficacemente il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo consista nell'adozione di una continua politica scolastica integrata in un insieme di azioni, in cui sono attivamente coinvolte le componenti scolastiche adulte, personale scolastico e famiglie, le quali si assumono la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire informazioni ed aiuto.

I docenti che notano atteggiamenti o comportamenti che possono deporre a favore di un disagio o malessere dello studente segnalano, per il tramite del coordinatore di classe, tempestivamente alle famiglie quanto rilevato. Del disagio o malessere dovrà essere edotto l'intero consiglio di classe da parte del docente coordinatore.

Parimenti segnalano senza indugio, secondo le stesse modalità, alle famiglie atteggiamenti o comportamenti dell'allievo ritenuti anticipatori delle più gravi condotte di bullismo e cyberbullismo.

Un'ulteriore forma di prevenzione viene implementata attraverso interventi di tipo educativo, inseriti all'interno della politica scolastica. Di seguito si riportano i principali interventi di natura educativa:



- l'istituzione della "giornata del rispetto", in data 20 gennaio, prevista dall'art. 4, legge 17 maggio 2024, quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione
  - la partecipazione alla "giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo"
- la partecipazione alle attività previste dal progetto "Generazioni Connesse"
- incontri con le forze dell'ordine
  - la promozione di incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti, avvocati; i momenti formativi sono estesi alle famiglie e agli insegnanti
  - il potenziamento del percorso didattico di Educazione Civica "Lotta al bullismo e cyberbullismo", per il tramite dei docenti curriculari di Italiano

**PREVENZIONE SELETTIVA:** prevede interventi rivolti a gruppi a rischio per condizioni ambientali o per fattori individuali/sistemici. Permette di potenziare le capacità di affrontare le difficoltà, di regolare le emozioni, di avere strategie per risolvere i problemi presentatisi.

La prevenzione secondaria o selettiva viene implementata dai consigli di classe mediante azioni rivolte a singoli gruppi-classe in cui si manifestano palesemente dinamiche critiche, ancora non sostanziatesi in atti di bullismo e cyberbullismo. La sua finalità è l'instaurazione di un nuovo clima positivo improntato al rispetto reciproco tra pari e della pacifica convivenza in classe.

Il consiglio di classe pone in essere le seguenti azioni:

- sistemica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli che delle potenziali vittime
- ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza
- comunicazione alle famiglie degli alunni del gruppo-classe
- coinvolgimento attivo delle stesse famiglie
- individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo, che tutti gli alunni del gruppo-classe devono osservare
- adozione di tutte le misure che possano prevenire il realizzarsi di condotte tipiche di bullismo o cyberbullismo, a difesa del bullo e della vittima
- potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali degli alunni del gruppo-classe attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva



- ricorso alle tecniche di role playing e di problem solving e, in genere, al lavoro cooperativo, allo scopo di modificare il clima e migliorare la qualità delle relazioni in classe, riducendo le difficoltà sociali e relazionali e promuovendo nel contempo atteggiamenti prosociali basati sul sostegno reciproco e sulla solidarietà
- avvio di programmi di peer-education
- partecipazione ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati
- partecipazione delle famiglie ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati
- riflessioni in classe, sollecitate anche tramite l'intervento di testimonial e la proiezione di filmati
- partecipazione alla “giornata del rispetto”, al “Safer Internet Day” e altre attività afferenti al progetto Generazioni Connesse
- partecipazione ad attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva
- monitoraggio continuo.

Delle azioni elencate risponde il coordinatore di classe.

Il coordinatore di classe riferisce costantemente per iscritto al referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo.

**PREVENZIONE INDICATA:** si tratta di interventi individualizzati che riguardano i singoli alunni/e in cui si è evidenziata la presenza di alcuni comportamenti problematici.

La prevenzione terziaria o indicata viene implementata dal consiglio di classe mediante azioni rivolte a singoli alunni i cui atteggiamenti e comportamenti sono ritenuti dai docenti del consiglio di classe medesimo capaci, in potenza e a breve, di integrare condotte tipiche di bullismo e cyberbullismo. La sua finalità è il cosiddetto “recupero anticipato dell'alunno”.

Di seguito le azioni che il consiglio di classe è tenuto a porre in essere:

- sistemica osservazione dei comportamenti a rischio sia del potenziale bullo che della potenziale vittima
- ferma condanna di ogni atto di potenziale sopraffazione e intolleranza commesso dal potenziale bullo
- comunicazione alla famiglia del potenziale bullo
- comunicazione alla famiglia della potenziale vittima




- comunicazione al dirigente scolastico
- comunicazione al referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
- comunicazione all'eventuale psicologo/consulente presso la scuola
- individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo, che l'alunno deve osservare
- adozione di tutte le misure che possano prevenire il realizzarsi di condotte tipiche di bullismo o cyberbullismo, a difesa del bullo e della vittima
- potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali del potenziale bullo attraverso percorsi curriculare e di educazione socio-affettiva
- avvio di programmi di peer-education
- partecipazione ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati
- partecipazione della famiglia del potenziale bullo ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati
- partecipazione della famiglia della potenziale vittima ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati
- riflessioni in classe, sollecitate anche tramite l'intervento di testimonial e la proiezione di filmati
- partecipazione alla “giornata del rispetto”, al “Safer Internet Day” e altre attività afferenti al progetto Generazioni Connesse
- partecipazione ad attività extracurriculare proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva
- monitoraggio continuo.

Delle azioni elencate risponde il coordinatore di classe. Il coordinatore di classe riferisce costantemente per iscritto al referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo.



## **8. Procedura scolastica in caso di atti di bullismo o cyberbullismo**

La procedura in caso di atti di bullismo e di cyberbullismo prevede quattro fasi schematizzate a seguire:



La fase di prima segnalazione ha lo scopo di accogliere la segnalazione compilando apposito modulo (Allegato al presente regolamento – Fac simile “Prima segnalazione di presunti atti di bullismo e/o cyberbullismo”) di un caso presunto di bullismo e prendere in carico la situazione. Di fronte a episodi di presunto bullismo o cyberbullismo è importante che venga raccolta una documentazione dal Dirigente Scolastico, dal Referente di Plesso e dal Team preposto della scuola sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., in modo tale da acquisire dati oggettivi.

Non è detto che la prima segnalazione corrisponda necessariamente a un vero e proprio caso di bullismo: ha solo lo scopo di attivare un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata in modo approfondito. Il Dirigente provvederà a inoltrare il documento al Referente bullismo/cyberbullismo che contatterà e convocherà il Team di gestione dell'emergenza.



## **9. Sanzioni disciplinari scolastiche**

È noto che l'art. 4, statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, stabilisce i principi generali relativi ai provvedimenti disciplinari irrogabili agli alunni, rinviando ai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche quanto all'individuazione dei comportamenti configuranti mancanze disciplinari e alle relative sanzioni.

Posto che la scuola è luogo di formazione e di educazione e concorre alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, il succitato art. 4 statuisce, quanto segue:

- i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica
- la responsabilità disciplinare è personale
- nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni
- nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto
- in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità
- le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica
- le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale
- il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 15 giorni
- nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica
- l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo
- nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella



comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola

- le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame.

Le condotte sotto riportate in tabella, se opportunamente accertate, integranti condotte di bullismo e cyberbullismo vengono considerate mancanze disciplinari gravi o gravissime e conseguentemente sanzionate nel pieno rispetto del vigente regolamento di disciplina d'istituto.



Infrazione	Condotta	Sanzione	Organo competente
Utilizzo non autorizzato del cellulare	L'alunno riceve chiamate o notifiche di messaggi	Prima violazione: richiamo verbale. Seconda violazione: richiamo scritto. Terza violazione: nota disciplinare.	Docente
	L'alunno utilizza il cellulare	Prima violazione: richiamo verbale. Seconda violazione: richiamo scritto. Terza violazione: nota disciplinare e sospensione di 2 giorni.	Docente C.d.C.
	L'alunno utilizza il cellulare durante una verifica scritta	Nota disciplinare e sospensione di 2 giorni	Docente C.d.C.
Violazione della riservatezza delle persone in ambienti scolastici	L'alunno, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, si procura, senza consenso degli interessati, foto, video e audio		
	L'alunno, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, diffonde a terzi, senza consenso degli interessati, foto, video e audio	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 10 giorni	Docente C.d.C.
Bullismo fisico	Aggressione fisica	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
Bullismo verbale	Aggressione verbale	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
Bullismo relazionale	Comportamento finalizzato ad emarginare la vittima da un gruppo	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
Bullismo sessuale	Aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
Bullismo discriminatorio	Comportamento aggressivo dettato da razzismo e xenofobia	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
Flaming	Aggressione verbale in un social o in un forum	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo



<i>Harassment</i>	Aggressione verbale <i>one-to-one</i> in rete	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Cyberstalking</i>	Atti persecutori in rete	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Denigration</i>	Attività finalizzata a danneggiare la reputazione di una persona attraverso la rete	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Impersonation</i>	Violazione ed esercizio abusivo di credenziali informatiche	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Outing and trichery</i>	Propalazione di confidenze altrui attraverso la rete	Nota disciplinare e sospensione da 2 a 15 giorni. In caso di recidiva per fatti gravi nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Exclusion</i>	Esclusione o espulsione da un gruppo presente in rete	Nota disciplinare e sospensione da 2 a 5 giorni	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo



## Questionario anonimo per alunni

*Qui di seguito troverai alcune domande che riguardano le prepotenze ripetute tra alunni. Le domande riguardano la tua vita a Scuola dall'inizio delle attività didattiche fino ad oggi.*

*Ti chiediamo quindi di rispondere pensando a tutto questo periodo.*

*Ti ricordiamo che un alunno subisce prepotenze quando un altro alunno o gruppi di alunni, anche di Classi diverse, si comportano ripetutamente in uno dei seguenti modi:*

- dicono cose cattive e spiacevoli;
- prendono in giro;
- offendono;
- escludono dal loro gruppo o non coinvolgono;
- danno calci, spinte, etc.;
- minacciano;
- dicono bugie o mettono in giro storie;
- inviano tramite web messaggi offensivi.

*Invece non si tratta di prepotenze quando due alunni, all'incirca della stessa forza, litigano verbalmente tra loro o vengono alle mani. Ti saremmo molto grati se rispondessi con la massima sincerità.*

1) Quante volte hai subito prepotenze nel corso di quest'anno scolastico?

- a) Mai.
- b) Solo una volta o due.
- c) Diverse volte.
- d) Durante tutto l'anno scolastico.

2) Nel corso di questo anno scolastico

- a) Sei stato picchiato?
- b) Sei stato offeso?



- c) Sei stato preso in giro?
- d) Sei stato ignorato?
- e) Sei stato escluso dalle attività?
- f) Sei stato preso a calci e pugni?
- g) Sei stato spinto o strattonato?
- h) Ti hanno rubato o danneggiato gli oggetti?
- i) Sei stato insultato?

3) Hai preso parte ad episodi di prepotenza ripetuti nel corso di quest'anno scolastico?

- a) Mai.
- b) Solo una volta o due.
- c) Diverse volte.
- d) Durante tutto l'anno scolastico.

4) Hai assistito ad episodi di prevaricazione commessi da altri studenti nella tua Classe o a Scuola?

- a) Sì.
- b) No.



## RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyber-bullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
  - dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
  - dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
  - dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
  - dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e successive modifiche/integrazioni;
  - dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
  - dalla direttiva MIUR n.1455/06;
  - linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015);
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalla L. 71/2017;
  - dalle LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo (MIUR 13.01.2021) –
  - dalle “Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe” (MIM 19/12.2022) - D.P.R. n°81 del 13 giugno 2023 - Legge 70/2024

## 10. Entrata in Vigore

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal [data di adozione] ed è vincolante per tutti i membri della comunità scolastica.

Allegato Facsimile Modulo “Prima Segnalazione di (presunti) atti di bullismo e/o cyberbullismo



**SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE**  
**ALLEGATO 1**

**PREPOTENZE, BULLISMO, CYBERBULLISMO**

1. Nome e cognome di chi compila la scheda:

Data: \_\_\_\_\_ Plesso: \_\_\_\_\_  
Classe: \_\_\_\_\_

2. Chi fa la segnalazione è:

- la vittima
- un compagno
- madre/padre della vittima
- insegnante
- altro \_\_\_\_\_

3. Data dell'episodio: \_\_\_\_\_

4. Persone coinvolte nell'episodio

Vittima. Nome e cognome: \_\_\_\_\_  
Classe: \_\_\_\_\_

Altre vittime. Nome e cognome: \_\_\_\_\_  
Classe: \_\_\_\_\_

Altre vittime. Nome e cognome: \_\_\_\_\_  
Classe: \_\_\_\_\_

Prepotente. Nome e cognome: \_\_\_\_\_  
Classe: \_\_\_\_\_

▪ Altri prepotenti. Nome e cognome: \_\_\_\_\_

Altri prepotenti. Nome e cognome: \_\_\_\_\_  
Classe: \_\_\_\_\_

5. Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi

La presente segnalazione compilata può essere consegnata, anche brevi manu, al coordinatore di classe, al docente referente dell'area bullismo e cyberbullismo o al dirigente scolastico.

